

Legge regionale 06 settembre 1991 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 63

Finanziamenti straordinari alle Comunità montane

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare il finanziamento straordinario disposto ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, per l' anno 1991, per le finalità e con le modalità ivi previste.